

caso di controversia dalle sentenze dai tribunali, per non ingolfarsi in una casistica pericolosa ed esorbitante la funzione legislativa.

Presidente. L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

Magliani, ministro delle finanze. Confermo pienamente ciò che ha esposto l'onorevole relatore; ed accetto l'emendamento dell'onorevole Sonnino, il quale mira allo scopo di completare la scala determinando i due limiti, superiore ed inferiore, del minimo ne' comuni di 2000 abitanti o meno.

Quanto alla osservazione dello stesso onorevole Sonnino relativa alla preferenza da darsi all'una piuttosto che all'altra tassa, egli sa che siamo perfettamente d'accordo. Però le condizioni di fatto nelle quali versano oggi i comuni di Italia e le ragioni speciali addotte dalla Commissione inducono il Ministero a pregare anche da parte sua l'onorevole Sonnino di non insistervi.

Desidererei peraltro che la Commissione consentisse con il Ministero in una modificazione, cioè nel cambiare nel terzo capoverso la parola *dovranno* nell'altra *potranno*, perchè veramente la tassa di famiglia non è una tassa che si possa imporre obbligatoriamente. I comuni che non potranno valersi della tassa sul valore locativo potranno, ma non dovranno valersi di quella di famiglia, perchè sono tasse facoltative e l'una e l'altra.

Ora basterà dire che mentre non potranno valersi dell'una, potranno valersi dell'altra; ma il dire dovranno valersi dell'altra, mi pare che altererebbe il concetto della legge andando al di là di quello che la Commissione stessa desidera.

Confermo pure le dichiarazioni fatte dall'onorevole relatore, cioè che colui il quale paga la tassa sul valore locativo in un comune debba pagare anche in quell'altro comune nel quale egualmente abiti una casa con mobili proprii.

La legge che discutiamo proibisce di pagare la tassa di famiglia in due comuni, ma non ripete il divieto per riguardo alla tassa sul valore locativo.

Finalmente credo che non vi sia nessuna contraddizione, anzi che sia conforme allo spirito della legge che si debba pagare la tassa di valore locativo in un comune in cui si abbia una casa con mobili proprii, quand'anche si paghi quella di famiglia in un altro nel quale si abbia la residenza.

All'onorevole Guglielmi farò una esplicita dichiarazione. A me pare che nelle parole: " eser-

cizio d'industria o commercio qualsiasi „ s'includa anche il commercio delle banche, e degli Istituti di credito in genere.

Nessun dubbio poi può sorgere relativamente alle Casse di risparmio; perchè o si considerino come Opere pie, o come Istituti di credito, sono in ogni modo comprese tra le esclusioni determinate in questo articolo. In conseguenza egli può esser sicuro che la mente della legge è questa, nè io credo che potrebbe essere altrimenti interpretata.

Conchiudo dunque dichiarando che sono pienamente concorde con la Commissione nell'accettare lo emendamento Sonnino, pregando la Commissione di consentire che si sostituisca la parola " potranno „ alla parola " dovranno „ nel terzo capoverso nel quale si parla della tassa di famiglia. (*Segni di assentimento del relatore*).

Guglielmi. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Guglielmi. Prendo atto degli schiarimenti dell'onorevole relatore e delle più esplicite dichiarazioni dell'onorevole ministro e credo inutile perciò proporre un emendamento, restando assodato che gli edifici degli istituti di credito e delle Casse di risparmio non cadono sotto la tassa del valor locativo.

Presidente. L'onorevole ministro delle finanze ha dichiarato di accettare l'emendamento dell'onorevole Sonnino, che consiste nell'aggiungere al secondo capoverso, dopo le parole: " il minimo sarà fissato nei regolamenti municipali in una somma non superiore alle lire cento „ queste altre: " e non inferiore alle lire 50. „ Inoltre l'onorevole ministro al capoverso susseguente propone di cambiare in " potranno „ la parola " dovranno. „

Pongo quindi a partito l'articolo 23, ora 26 con questi emendamenti:

" Sono esenti dalla tassa del valore locativo:

a) Le abitazioni per le quali si paghi un fitto inferiore al minimo determinato in ogni regolamento comunale; che non sia però al di sotto di

Lire 400 nei comuni di oltre	ab. 100,000
" 300	" da ab. 50,001 a 100,000
" 200	" " 20,001 a 50,000
" 100	" " 10,001 a 20,000

" Nei comuni aventi una popolazione minore fino a quella di 2000 abitanti, il minimo sarà fissato nei regolamenti municipali in una somma non superiore alle lire 100 e non inferiore alle lire 50.